

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 7 DEL 25.03.2024

Il giorno 25 marzo 2024, alle ore 11,00 circa, in videoconferenza, i sottoscritti Dott. Davide Di Russo, Presidente, Dott. Antonio Avilii e Dott.ssa Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda, Revisori, procedono all'esame della documentazione e alla redazione del proprio parere di cui all'art. 239 - comma 1 - lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 2^ variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, proposta per la prossima seduta del Consiglio comunale.

Assistono alla riunione, per quanto di competenza, il Dott. Antonio Marco D'Acri, Dirigente del Servizio Finanziario e dell'Area della Programmazione Strategica, e il Dott. Enrico Colia, Funzionario con incarico di E.Q. del settore Politiche del bilancio e attuazione del programma.

Il Collegio dei Revisori

- esaminata la proposta di deliberazione n. 55/2024 per il Consiglio comunale di 2^ variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, con la quale l'ente intende procedere all'applicazione di quota parte dell'avanzo accantonato, nonché ad adeguare alcuni stanziamenti di spesa;
- preso atto, come riportato anche nel testo della proposta di cui al punto precedente, che:
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 23 luglio 2013, il Comune di Beinasco aderiva alla convenzione stipulata in data 10 giugno 2011 da CONSIP S.p.a. con Enel Sole S.r.l. denominata "*Servizio Luce e servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni – Lotto 1*", approvando il piano dettagliato degli interventi relativo alla fornitura di energia elettrica, esercizio e gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici di proprietà comunale, con canone annuo stimato, rispettivamente, in euro 305.234,57, oltre I.V.A. per il servizio luce e in euro 37.379,92, oltre I.V.A. per il servizio di gestione servizi luminosi e impianti semaforici, da aggiornarsi entrambi trimestralmente;
 - con nota protocollo n. 15902/2014 del 3 settembre 2014, l'Ente manifestava ad Enel Sole S.r.l. la volontà di dare attuazione alla facoltà prevista dall'articolo 8, comma 8, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e, di conseguenza, di ridurre l'importo annuo del servizio di fornitura di cui alla

Convenzione summenzionata nella misura del 5% per tutta la durata residua del contratto;

- Enel Sole S.r.l., con nota dell'8 settembre 2014, protocollo comunale n. 15902/2014 del 12.09.2014, comunicava la non sussistenza né dei presupposti normativi, né dei margini economici per l'accoglimento della richiesta di riduzione, mentre il Comune, come comunicato con nota protocollo n. 16784/2014 del 16 settembre 2014, sosteneva che, ai sensi del summenzionato articolo 8, comma 8 del Decreto Legge 66/2014, al prestatore di servizi, in alternativa alla rinegoziazione del contratto in funzione della predetta riduzione, era altresì riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto stesso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, precisando che il mancato recesso nei termini stabiliti implicava la prosecuzione del rapporto con importo ridotto nella misura ex lege prevista;
- in assenza di manifesta volontà di recedere dal contratto da parte di Enel Sole S.r.l., il Comune procedeva, a far data dal 3 ottobre 2014, alla riduzione del 5% dell'importo annuo del servizio di fornitura e con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 3 novembre 2016, il Comune deliberava di procedere mediante autodeterminazione degli importi del canone fatturati da Enel Sole S.r.l., applicando la riduzione del 5%;
- con, da ultimo, nota del 29 settembre 2023, protocollo comunale n. 24900/2023, Enel Sole S.r.l. diffidava il Comune al pagamento della somma pari a euro 162.294,86, al netto di I.V.A e di interessi moratori sino a quel momento maturati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27 ottobre 2023, la Giunta comunale deliberava di adire la procedura di mediazione, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'articolo 7 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 conferendo l'incarico di assistenza a legali esterni e avviando quindi innanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Torino – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino – la suddetta procedura mediante deposito, in data 30 novembre 2023, della relativa domanda (procedura n. 1155/2023);
- in data 26 gennaio 2024, presso la sede della Fondazione dell'Avvocatura Torinese "Fulvio Croce" si è tenuto il primo incontro, a cui Enel Sole S.r.l.

ha preso parte, aderendo così alla procedura di mediazione;

- con nota del 12 febbraio 2024, pervenuta e registrata al protocollo comunale in pari data, n. 3902/2024, il legale dell'Ente illustra le motivazioni per le quali, valutati tutti gli elementi di rischio nell'eventualità di un contenzioso giudiziario, risulterebbe conveniente definire stragiudizialmente l'oggetto del contendere;
 - con deliberazione n. 21 del 21 febbraio 2024, la Giunta Comunale ha deliberato di definire, mediante sottoscrizione di apposito accordo, la procedura di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione del Foro Di Torino - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino sulla base dei presupposti contenuti nella summenzionata nota del legale esterno, dando mandato al dirigente dell'Area della Programmazione Strategica, del Controllo delle Risorse e di Attuazione del Programma, di sottoscrivere l'accordo di mediazione, giusta procura del Sindaco pro-tempore;
- preso altresì atto che il mancato pagamento entro il termine previsto dall'accordo di cui sopra espone l'Ente alle azioni esecutive, con conseguente ulteriore aggravio di spese per interessi, rivalutazioni monetarie e successive azioni legali di recupero forzato dello stesso debito, accertato;
 - il riconoscimento di quanto dovuto permette di evitare il verificarsi di conseguenze dannose riconducibili a ulteriori oneri a carico dell'Ente, verificato che esso rappresenta il quantum di forniture utilizzate negli anni dall'Ente;
 - tenuto conto che l'Ente in attesa della quantificazione dell'onere aveva aumentato il valore del fondo contenzioso di un importo tale da poter dare la copertura finanziaria già nel rendiconto 2022, così come nel Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023, allegato al Bilancio di previsione 2024-2026;
 - visto il Regolamento interno del Comune;
 - visto il Titolo settimo, parte II, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

r i l e v a

1. che le proposte variazioni e la relativa rettifica non alterano il pareggio finanziario di competenza e portano alle seguenti variazioni finali:

ANNO 2024

APPLICAZIONE AVANZO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazione +	Variazione -	TOTALE
Applicazione avanzo accantonato	182.261,02	0,00	182.261,02
TOTALE AVANZO APPLICATO	182.261,02	0,00	182.261,02

PARTE CORRENTE

SPESA	Variazione +	Variazione -	TOTALE
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	197.999,73	0,00	197.999,73
MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti	0,00	15.738,71	-15.738,71
TOTALE SPESA	197.999,73	15.738,71	182.261,02

e c o n s i d e r a

dal punto di vista contabile, l'avanzo applicato conforme alla normativa vigente e le spese previste *congrue*, e conseguentemente il bilancio di previsione, così variato, *coerente* con gli atti fondamentali della gestione.

Per quanto sopra premesso,

il Collegio dei Revisori dei Conti

1. *esprime parere favorevole* ai fini dell'approvazione della 2^ variazione al Bilancio di previsione 2024-2026;
2. *invita* l'ente ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al Consiglio comunale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Davide Di Russo)

.....

(Antonio Avilii)

.....

(Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda)

.....